

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard

Introduzione

- 1.1. Conformemente all'articolo 16 regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (in appresso "regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard.
- 1.2. I presenti orientamenti riguardano l'articolo 104 e l'articolo 105 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)², nonché gli articoli 164-202 delle misure di attuazione³.
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti mirano a favorire la convergenza delle prassi negli Stati membri e a sostenere le imprese nell'applicare i moduli del rischio di mercato e di inadempienza della controparte della formula standard.
- 1.5. Ai fini dei presenti orientamenti è stata elaborata la seguente definizione:
 - "posizione corta in titoli di capitale" significa una posizione corta con riferimento ai titoli di capitale derivanti da una vendita allo scoperto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012.
- 1.6. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.7. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Orientamento 1 – Benefici accessori al personale

- 1.8. Dove le passività per i benefici accessori al personale sono rilevate a norma del capo II delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero tenerne conto nel calcolo dei requisiti patrimoniali per i moduli del rischio di inadempimento della controparte e del rischio di mercato. A tal fine, le imprese dovrebbero tenere conto della natura dei benefici e, se del caso, della natura di tutti gli accordi contrattuali con un ente pensionistico aziendale o professionale, secondo la definizione contenuta nella direttiva 2003/41/CE, o un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'erogazione di tali benefici.
- 1.9. Se la gestione delle attività che rappresentano le passività per i benefici accessori al personale è stata esternalizzata, le imprese che agiscono in qualità di sponsor dovrebbero tenerne conto nel calcolo del requisito patrimoniale per i moduli del rischio di mercato e del rischio di inadempimento della controparte

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

³ GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

forniti, purché siano responsabili di eventuali perdite di valore delle attività in questione.

Orientamento 2 - Influenza delle opzioni *call* sulla durata

1.10. Nel determinare la durata delle obbligazioni e dei prestiti con le opzioni *call*, le imprese dovrebbero considerare il fatto che esse potrebbero non essere chiamate dal debitore nel caso in cui il suo merito di credito si deteriori, gli spread sul credito si allarghino o i tassi di interesse aumentino.

Orientamento 3 - Durata media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

1.11. Le imprese dovrebbero interpretare la durata media di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva solvibilità II come la durata dei flussi di cassa aggregati delle passività.

Orientamento 4 - Sottomodulo del rischio di tasso di interesse

1.12. Le imprese dovrebbero includere tutte le attività e passività sensibili ai tassi di interesse nel calcolo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse.

1.13. La riserva tecnica dovrebbe essere ricalcolata nel quadro degli scenari utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dopo lo shock, che è determinata sottoponendo a prova di stress la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e riaggiungendo l'adeguamento di congruità, l'adeguamento per la volatilità o la misura transitoria sul tasso privo di rischi ai sensi dell'articolo 308, lettera c), della direttiva solvibilità II, se applicabile.

1.14. Il valore delle attività dovrebbe essere ricalcolato nel quadro degli scenari sottoponendo a prova di stress solo la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base ed eventuali spread riguardanti la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base dovrebbero rimanere invariati. Ciò può comportare l'utilizzo di una valutazione in base a un modello *mark-to-model* per la determinazione del valore delle attività in fase di stress.

1.15. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i valori delle attività prima della fase di stress ottenuti utilizzando una valutazione in base a un modello siano coerenti con i prezzi di mercato delle attività rilevanti nei mercati attivi.

Orientamento 5 - Investimenti con caratteristiche di strumenti azionari e obbligazionari

1.16. Se le attività presentano caratteristiche di strumenti azionari e obbligazionari, le imprese dovrebbero tener conto di entrambi questi elementi nel determinare quali sottomoduli del rischio della formula standard dovrebbero applicarsi.

- 1.17. Nel determinare quali sottomoduli del rischio della formula standard si applicano le imprese dovrebbero considerare la sostanza economica dell'attività.
- 1.18. Qualora l'attività possa essere considerata come l'insieme di componenti separate, le imprese dovrebbero eventualmente applicare gli stress rilevanti a ciascuna di queste componenti separatamente.
- 1.19. Dove non è possibile considerare l'attività come l'insieme di componenti separate, le imprese dovrebbero stabilire quali sottomoduli del rischio della formula standard si applicano sulla base dell'eventuale predominanza delle caratteristiche azionarie e obbligazionarie in senso economico.

Orientamento 6 - Posizioni corte in titoli di capitale

- 1.20. Qualora le imprese detengano posizioni corte in titoli di capitale, queste dovrebbero essere utilizzate solo per compensare le posizioni lunghe in titoli di capitale nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio azionario, se i requisiti di cui agli articoli 208-215 delle misure di attuazione sono soddisfatti.
- 1.21. Le imprese dovrebbero ignorare qualsiasi altra posizione corta in titoli di capitale (posizioni corte residue in titoli di capitale) nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio azionario.
- 1.22. Le posizioni corte residuali in titoli di capitale non dovrebbero incrementare il valore in seguito all'applicazione delle condizioni di stress ai titoli di capitale.

Orientamento 7 - Sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato

- 1.23. Fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 3, seconda parte, delle misure di attuazione, le imprese non dovrebbero assegnare un fattore di rischio pari allo 0% agli investimenti in entità che sono di proprietà di entità figuranti nell'elenco di cui all'articolo 187, paragrafo 3, delle misure di attuazione.

Orientamento 8 - Operazioni di prestito titoli e accordi equivalenti

- 1.24. Nel determinare i requisiti patrimoniali per le operazioni di assunzione o concessione in prestito di titoli o operazioni pronti contro termine attive e passive, fra cui swap su liquidità, le imprese dovrebbero seguire il rilevamento degli elementi oggetto di scambio nel bilancio secondo la direttiva solvibilità II. Esse dovrebbero anche tener conto dei termini e dei rischi contrattuali derivanti dall'operazione o dall'accordo.
- 1.25. Se l'attività concessa in prestito rimane in bilancio e l'attività ricevuta non è rilevata, le imprese dovrebbero:
 - a) applicare i pertinenti sottomoduli del rischio di mercato all'attività concessa in prestito;
 - b) includere l'attività concessa in prestito nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1, tenendo conto dell'attenuazione del rischio che

l'attività ricevuta fornisce se rilevata come garanzia in conformità con i requisiti di cui all'articolo 214 delle misure di attuazione.

1.26. Se l'attività ricevuta è rilevata e l'attività concessa in prestito non rimane in bilancio, le imprese dovrebbero:

- a) applicare i pertinenti sottomoduli del rischio di mercato per l'attività ricevuta;
- b) tener conto dell'attività concessa in prestito nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 in base al valore di bilancio dell'attività concessa in prestito al momento dello scambio, se i termini contrattuali e le disposizioni di legge in caso di insolvenza del debitore danno luogo al rischio che l'attività concessa in prestito non venga restituita anche se l'attività ricevuta è stata restituita.

1.27. Se l'attività concessa in prestito e l'attività ricevuta sono iscritte in bilancio secondo la direttiva solvibilità II, le imprese dovrebbero:

- a) applicare i pertinenti sottomoduli del rischio di mercato per l'attività concessa in prestito e l'attività assunta in prestito;
- b) includere l'attività concessa in prestito nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1, tenendo conto dell'attenuazione del rischio che l'attività ricevuta fornisce se rilevata come garanzia in conformità con i requisiti di cui all'articolo 214 delle misure di attuazione;
- c) considerare le passività in bilancio derivanti dall'accordo di prestito nel calcolo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse.

Orientamento 9 - Impegni che possono determinare obbligazioni di versamento

1.28. Come previsto dall'articolo 189, paragrafo 2, lettera e), delle misure di attuazione, il requisito patrimoniale per le esposizioni di tipo 1 nel modulo del rischio di inadempimento della controparte dovrebbe essere applicato agli impegni giuridicamente vincolanti che l'impresa ha fornito o concordato.

1.29. Quando nessun valore nominale è esplicitamente menzionato nell'accordo di impegno, le imprese dovrebbero determinare la corrispondente perdita per inadempimento, di cui all'articolo 192, paragrafo 5, delle misure di attuazione sulla base di un importo nominale stimato.

1.30. Il valore nominale stimato è l'importo massimo che si prevede di pagare in caso di evento creditizio della controparte.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

1.31. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del

regolamento EIOPA, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

- 1.32. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.33. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.34. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.35. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.